

STATUTO

NEW CO.N.TESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANTELLO VA VIA MONTE
GENEROSO 3

Numero REA: VA - 361328

Codice fiscale: 03559210129

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
Rep. 42836

S T A T U T O

della società cooperativa a mutualità prevalente

"NEW CO.N.TESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

=====

Art. 1

E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente

"NEW CO.N.TESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in
Cantello (VA) e durata fino al **31 dicembre 2060.**

Art. 2

La società è regolata dagli artt. 2511 e ss. del codice
civile e ad essa si applicano, in quanto compatibili, le
norme sulle società a responsabilità limitata, le norme
contenute nella legge 8 novembre 1991 n. 381, e le altre
norme speciali regolanti la materia.

Art. 3 - SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa svolge la propria attività rispettando il
principio di parità di trattamento e, salvo successiva
modifica statutaria, non emette strumenti finanziari.

La cooperativa persegue il principio della mutualità
prevalente, e pertanto dovranno essere tassativamente
rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura
superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;

	b) nel caso di futura modifica statutaria che prevedesse la	
	possibilità di emettere strumenti finanziari, non potranno	
	essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di	
	cui sopra;	
	c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La Cooperativa, nel rispetto dei principi mutualistici e	
	senza finalità speculative, si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La Cooperativa si propone di realizzare il proprio fine	
	mediante la gestione delle seguenti attività:	
	a) organizzare e gestire momenti ricreativi, formativi e di	
	integrazione sociale rivolti all'infanzia e all'	
	adolescenza;	
	b) avviare gli utenti all'apprendimento e all'inserimento	
	lavorativo anche nella forma di centri di formazione	
	professionale (apprendimento arti e mestieri);	

	c) programmare e gestire, a favore di disabili e anziani	
	prestazioni quotidiane e domiciliari volte alla cura e all'	
	assistenza anche infermieristica, oltre a forme di servizi	
	residenziali e semiresidenziali quali, ad esempio: centri	
	diurni, alloggi protetti, piccole comunità	
	residenziali ovvero case di riposo;	
	d) programmare e gestire forme di animazione	
	sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di	
	anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o	
	case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il	
	disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare	
	soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale;	
	e) programmare e gestire forme di servizi residenziali e	
	semiresidenziali, anche a valenza terapeutica, quali	
	comunità terapeutiche, centri terapeutici territoriali o	
	gruppi di auto-mutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti,	
	giovani e adulti in stato di disagio sociale;	
	f) programmare e gestire forme di animazione	
	sociale-culturale-educativa territoriale o in cosiddetti	
	"centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di	
	minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio	
	e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di	
	orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità	
	di adolescenti e giovani;	
	g) programmare e gestire forme di servizio sociale e di	

	animazione a favore della prima infanzia e a sostegno della	
	famiglia quali asili nido, baby parking, ludoteche e	
	laboratori rivolti ad attività creative, oltre a servizi	
	equivalenti, quali baby-sitting a domicilio e scuole materne;	
	h. programmare e gestire forme di interventi terapeutici	
	riabilitativi nelle forme tradizionali quali	
	fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità	
	e educazione alimentare oltre ad attività sanitarie nel	
	rispetto delle normative in materia, a favore di fasce	
	deboli. Programmare e gestire anche servizi che prevedono	
	forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali	
	socioterapia, arteterapia, "pet-therapy" e altre;	
	i) programmare e gestire forme di servizio e di sostegno	
	alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di	
	utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa,	
	quali ad esempio il dog-sitting, colf e badanti a domicilio;	
	l) realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o	
	altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di	
	far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi e le	
	buone prassi utilizzate;	
	k) programmare e realizzare corsi di formazione ed	
	aggiornamento per operatori sociali;	
	l) organizzare e gestire presso la sede della Cooperativa o	
	altrove corsi di laboratori artistico/creativi, corsi di	
	lingue, corsi di informatica, corsi di musica, corsi di	

	fotografia o qualunque altro corso di cui venga richiesta	
	attivazione da parte degli utenti;	
	m) possibilità agli studenti di partecipare, presso la	
	Cooperativa, a stage formativi rivolti alla propria crescita	
	intellettuale e professionale, in collaborazione con i	
	relativi Istituti scolastici;	
	n) affiancare i ragazzi che si sono ritirati dalla scuola	
	dell'obbligo nel loro percorso formativo e scolastico, in	
	collaborazione con i relativi Istituti scolastici, per	
	consentire loro di superare gli esami di ammissione alla	
	classe successiva, oltre che gli esami di stato;	
	Tutto ciò anche in convenzione con ASL, Comuni,	
	Enti Pubblici e Scuole private/paritarie.	
	- La promozione, l'organizzazione e la gestione di strutture	
	scolastiche, culturali, formative ed educative in genere;	
	- la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di	
	attività culturali di tipo umanistico, artistico,	
	scientifico e ricreativo;	
	- la gestione di attività editoriali, librerie,	
	pubblicistiche e relative ad articoli annessi, fatte salve	
	in ogni caso le limitazioni di legge;	
	- la produzione, la gestione e la commercializzazione di	
	opere audiovisive in genere;	
	- la promozione e l'esecuzione di indagini, studi e	
	ricerche, specie psico-pedagogiche e socio-economiche;	

	- l'acquisto, la vendita, la concessione in uso e la	
	gestione di prodotti editoriali;	
	- la pubblicazione di libri, opuscoli e giornali;	
	- la stampa e la diffusione di prodotti editoriali;	
	- l'organizzazione di campagne di diffusione di prodotti	
	editoriali in Italia e all'estero;	
	- la stipula di contratti pubblicitari per conto di soggetti	
	pubblici e/o privati e l'assunzione di contratti di	
	sponsorizzazione;	
	- l'organizzazione e la gestione, diretta o indiretta, di	
	tutte le attività comunque inerenti l'attività editoriale,	
	relativamente a quelle attività produttive e di servizio,	
	specifiche e/o riconducibili ai propri scopi ed attività	
	societarie;	
	- l'organizzazione di convegni, congressi e meetings per	
	proprio conto o per conto di imprese, professionisti, enti	
	pubblici e/o privati;	
	- organizzazione e predisposizione di corsi formativi e di	
	aggiornamento per la crescita personale intesa come scoperta	
	delle proprie potenzialità e capacità di attuazione delle	
	stesse ai vari livelli: fisico, emozionale, mentale e	
	spirituale. I corsi prevedono sia l'insegnamento che la	
	pratica di tecniche per poter aiutare altre persone nella	
	loro crescita, in qualità di counselor, oltre	
	all'organizzazione di un corso e alla consulenza volte	

	all'orientamento scolastico e lavorativo;	
	- Le tecniche che tali corsi propongono riguardano il	
	massaggio, l'armonizzazione posturale, le tecniche di	
	counseling individuale e di gruppo, le tecniche di	
	rilassamento e di meditazione. Predisposizione di supporto	
	logistico e servizi esclusivamente per i partecipanti ai	
	corsi organizzando anche viaggi studio;	
	- attività di ricerca e studio in campo filosofico,	
	psicologico, spirituale, artistico e delle scienze umane in	
	generale. Produzione di pubblicazioni (articoli, testi,	
	dispense o libri) riguardanti i temi in oggetto;	
	- attività volte alla diffusione delle tecniche e delle	
	proprie metodiche nei vari ambiti: sociale, sanitario,	
	aziendale, dell'educazione e delle comunità.	
	Nello svolgimento della propria attività la società	
	cooperativa si avvarrà prevalentemente dell'attività	
	lavorativa dei soci e potrà svolgere la propria attività	
	anche nei confronti di terzi, rispettando il criterio di	
	prevalenza secondo i parametri previsti dalla normativa	
	vigente.	
	Essa può compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali, economiche, finanziarie e bancarie, mobiliari	
	ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale; può prestare avalli, fideiussioni ed	
	ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche	

	a favore di terzi; può anche assumere, sia direttamente che	
	indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre	
	società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso	
	al proprio non a scopo di successiva collocazione. Con la	
	precisazione che tutte le attività qualificate dalla legge	
	come finanziarie non saranno svolte nei confronti del	
	pubblico.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea dei soci.	
	QUOTE - SOCI	
	Art. 4	
	Il capitale è variabile suddiviso in quote aventi valore di	
	euro 200 (duecento) .	
	Le quote sono indivisibili e non possono essere trasferite	
	nè par atto tra vivi nè per causa di morte.	
	Nessun socio può avere una quota in misura superiore al	

	limite previsto dalla legge.	
	Art. 5	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto delle norme di	
	legge ed in particolare degli artt. 2522 e 2519 c.c.	
	Può essere compreso fra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci	
	diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci lavoratori tutti coloro che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano i	
	requisiti soggettivi per partecipare alla attività della	
	cooperativa.	
	Possono far parte della cooperativa anche soci volontari che	
	prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente	
	per fini di solidarietà.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza alle diverse categorie sopra	
	indicate.	
	Art. 6	
	Chi desidera diventare socio dovrà presentare alla società	
	domanda scritta che dovrà contenere:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale;	

	- l'attività effettivamente esercitata, la condizione	
	professionale, le specifiche competenze possedute;	
	- l'ammontare della quota di capitale sociale che intende	
	versare, la quale non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente;	
	- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	Art. 7	
	Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'organo	
	amministrativo.	
	Entro 15 giorni dalla delibera di ammissione, l'organo	
	amministrativo ne dà comunicazione all'interessato, mediante	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di	
	ammissione, il richiedente dovrà versare alla cooperativa in	
	denaro presso le casse sociali la quota di capitale sociale	
	indicata nella domanda di ammissione. In caso di mancato	
	rispetto di tale termine, la cooperativa considera revocata	
	la domanda stessa.	
	Art. 8	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione o per decesso.	
	Oltre nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio	
	che:	

	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di concorrere al perseguimento	
	degli scopi sociali.	
	Art. 9	
	Recesso	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso. L'organo amministrativo deve	
	esaminare la richiesta di recesso entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi al tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti	
	mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 10	
	Decadenza	

	La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti dei soci non più in condizione di concorrere al	
	perseguimento degli scopi sociali.	
	La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni	
	concernenti le ipotesi di esclusione di cui infra.	
	Art. 11	
	Esclusione	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	- che non sia più in condizione di concorrere al	
	perseguimento degli scopi sociali;	
	- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentono la prosecuzione del rapporto;	
	- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	quelle della cooperativa, senza esplicita autorizzazione	
	dell'organo amministrativo;	
	- che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti	
	valutabili quali notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	

	- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dei	
	pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio,	
	quando per le modalità di esecuzione e la gravità non	
	consentano la prosecuzione del rapporto.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione	
	diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro soci.	
	Art. 12	
	Le deliberazioni adottate in materia di recesso, decadenza	
	ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Art. 13	
	I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il	
	diritto al rimborso delle quote di capitale da essi	
	effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato.	
	Il pagamento deve esser fatto entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14	

	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al	
	rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo.	
	Art. 15	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto dovranno richiedere il rimborso della quota versata	
	entro un anno dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi	
	diritto.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro	
	il termine suddetto saranno devolute con deliberazione	
	dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.	
	Art. 16	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui l'esclusione o il recesso si è	
	verificato.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 17	
	Sono organi della cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Organo amministrativo;	
	- il Collegio Sindacale, ove nominato.	
	Art. 18	
	Assemblea	
	Le decisioni dei soci dovranno essere adottate mediante	
	delibera assembleare.	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	Libro Soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci.	
	Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto,	
	qualunque sia il valore della quota sociale da lui	
	sottoscritta.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da	
	altri soci mediante delega scritta che sarà conservata agli	
	atti della società. Ogni socio può rappresentare fino ad un	
	massimo di tre altri soci.	
	Art. 19	
	L'Assemblea ha competenza generale, essa può essere	
	convocata anche fuori dalla sede legale, purchè in Italia,	

	ed è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono la metà più uno	
	dei soci aventi diritto al voto;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti aventi diritto al voto.	
	Essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci	
	presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Art. 20	
	La convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'organo	
	amministrativo mediante comunicazione ai soci spedita almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal	
	libro dei soci; la convocazione dovrà essere fatta mediante	
	lettera raccomandata o consegnata a mano, fax, posta	
	elettronica o con qualsiasi altro mezzo che consenta la	
	prova della spedizione.	
	Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate	
	regolarmente, quando ad esse partecipano tutti i soci aventi	
	diritto al voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci, ove	
	nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno	
	si oppone alla trattazione dell'argomento posto in	
	discussione.	
	Art. 21	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da	
	persona eletta dall'assemblea medesima. Il Presidente è	

	assistito da un segretario designato dall'Assemblea anche	
	tra i non soci.	
	Art. 22	
	L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo ogni	
	qualvolta vi siano materie sulle quali deliberare ovvero	
	quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei	
	soci indicando gli argomenti su cui discutere.	
	In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro	
	trenta giorni dalla data della richiesta.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 23	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile	
	di membri da un minimo di due a un massimo di cinque,	
	scelti, almeno per la maggioranza, tra i soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi membri il	
	Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.	
	L'organo amministrativo dura in carica, salvo contraria	
	deliberazione dell'Assemblea, fino a revoca o dimissioni.	
	Art. 24	
	All'Amministratore Unico od al Consiglio di Amministrazione	
	spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione senza eccezione di sorta.	
	Il consiglio di Amministrazione può delegare parte dei	
	propri poteri ad uno o più dei propri membri, nei limiti e	

	con le modalità stabiliti dalla legge.	
	Art. 25	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei casi	
	consentiti dalla legge e tutte le volte che il Presidente lo	
	ritenga opportuno, possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa del	
	Presidente del Consiglio e consiste in una proposta di	
	delibera che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai	
	sindaci ed ai revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.	
	Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo	
	della delibera da adottare.	
	I consiglieri hanno tre giorni per trasmettere presso la	
	sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al	

	documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso	
	termine.	
	La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego, o	
	una astensione espressa.	
	La mancanza di risposta dell'amministratore entro il termine	
	suddetto viene considerata come astensione.	
	Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le	
	consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli	
	amministratori, sindaci ed ai revisori, se nominati,	
	indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto	
	dagli stessi consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli	
	amministratori. La relativa documentazione è conservata	
	dalla società.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere in più luoghi audio e video collegati e ciò alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	

	segretario della riunione che provvederanno alla redazione	
	del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto	
	luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione	
	(disponendo degli strumenti e dei mezzi di volta in volta	
	ritenuti più opportuni) di accertare l'identità degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della	

	Cooperativa, tranne quelli riservati dalla legge o dal	
	presente statuto all'assemblea.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo	
	amministrativo.	
	a) convocare l'Assemblea dei soci;	
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra	
	società e soci;	
	e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le	
	più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi	
	operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare,	
	estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere	
	qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di	
	sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche	
	ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari	
	in genere;	
	f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	

	ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	e nominare il direttore determinandone le funzioni e le	
	retribuzioni;	
	i) assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;	
	k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, previa eventuale	
	autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto	
	per disposizione di legge o statutaria;	
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti	
	o società;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi;	
	o) acquistare quote proprie della Cooperativa nei limiti e	
	modi di legge e di statuto.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	

	poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o	
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Nel caso di Consiglio di Amministrazione costituito da due	
	soliti membri qualora si verificasse contrasto in ordine alla	
	revoca dell'Amministratore Delegato si intenderà decaduto	
	l'intero Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	decisione approvata dal collegio sindacale se nominato,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea o, nel caso di Consiglio composto da due soli	

	membri, venga meno anche uno solo dei due, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 26	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della società	
	sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico. In	
	caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti.	
	Art. 27	
	L'eventuale compenso spettante all'Amministratore Unico o	
	agli amministratori è determinato dall'assemblea dei soci.	
	Collegio Sindacale	
	Art. 28	
	Il Collegio Sindacale, se istituito, si compone di tre	
	Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica per	
	un triennio e sono rieleggibili, nominati ed operanti a	
	norma di legge.	
	Patrimonio - Rapporti economici	
	Art. 29	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote	
	di valore non superiore né inferiore ai limiti stabiliti	
	dalla Legge;	
	B) dalla riserva legale;	
	C) da eventuali riserve straordinarie;	
	D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi o oneri futuri o	
	investimenti;	
	E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Art. 30	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'amministrazione procederà alla	
	formazione del bilancio con lo stato patrimoniale, il conto	
	economico e la nota integrativa a norma di legge.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, o entro centottanta giorni, quando particolari	
	esigenze lo richiedano, l'assemblea provvede	
	all'approvazione del bilancio redatto dall'organo	
	amministrativo.	
	Nella nota integrativa del bilancio, si dovranno documentare	
	le condizioni di prevalenza dell'attività mutualistica a	
	norma dell'art. 2513 C.C..	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione dei residui annuali, al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale a	
	fronte del conferimento della propria attività lavorativa.	
	Le riserve indivisibili potranno essere utilizzate per la	
	copertura di eventuali perdite soltanto dopo che sono	
	esaurite le riserve che la società ha destinato ad	
	operazioni di aumenti di capitale e quelle che possono	
	essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della	
	società.	
	I residui attivi dovranno essere destinati:	
	- al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare	
	raggiunto dal fondo stesso, nella misura almeno pari al 30%;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge;	
	- la differenza potrà essere destinata a discrezione	
	dell'Assemblea:	
	- a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità	
	stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2 della	
	legge n. 142/2001;	
	- a retribuire le quote sociali effettivamente versate dai	
	soci quale dividendo, in misura mai superiore all'interesse	

	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	- a titolo di ristorno ai soci proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici, a tal fine	
	l'impianto contabile deve assicurare la separazione, nel	
	bilancio, dei dati relativi all'attività svolta con i soci	
	da quella svolta con i terzi;	
	- a riserve straordinarie o ad altre riserve statutarie o	
	volontarie.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci sia durante la vita sociale che all'atto del suo	
	scioglimento.	
	La cooperativa non emetterà strumenti finanziari di alcun	
	tipo.	
	Art. 31	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente	
	fra i soci e stabilendone i poteri.	
	L'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotte soltanto	
	le quote del capitale versate, nonché i dividendi	
	eventualmente maturati, è devoluto ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Disposizioni generali	
	Art. 32	
	Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del	

29 di 30

30 di **30**